

Modificato l'articolo 68 della Pac per il 2014

La Conferenza Stato Regioni del 20 febbraio scorso ha dato il via libera al decreto di modifica dell'articolo 68 per l'anno 2014 con novità per i settori delle patate, dello zucchero e del tabacco. Ora il testo passerà alla firma del Ministro per la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Queste le modifiche previste dal decreto Mipaaf a partire dal 2014: inserimento di una nuova misura dedicata al miglioramento della qualità delle patate da industria (3 milioni di euro) e delle patate DOP e IGP (700 mila euro, compreso il riconoscimento transitorio); aumento del massimale destinato al miglioramento della qualità del tabacco rispettivamente da 20,5 milioni a 22,5 milioni per i gruppi varietali 01,02,03 e 04; e da 1 a 2 milioni al tabacco da fascia per sigari delle varietà Kentucky e Nostrano del Brenta; incremento dell'importo unitario destinato al miglioramento della qualità della barbabietola da zucchero. L'importo massimo unitario ad ettaro è aumentato a 500 euro.

La modifica è importante anche in vista della riforma della Politica agricola comune, perché nel caso di scelta dell'Italia del pagamento 2014 (l'alternativa è il valore dei diritti detenuti dall'agricoltore nel 2014, vedi articolo 26 paragrafi 2 e 3 reg. 1307/2013) quale storico per il calcolo del valore iniziale del titolo base (VUI) nel 2015, l'art. 26 paragrafo 6 del regolamento 1307/2013 prevede che " ai fini dei metodi di calcolo di cui al presente articolo, a condizione che i settori pertinenti non ricevano il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento, gli Stati membri possono tenere conto anche del sostegno concesso per l'anno civile 2014 nell'ambito di uno o più dei regimi previsti all'articolo 52, all'articolo 53, paragrafo 1, e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché, per quanto riguarda gli Stati membri che abbiano applicato il regime di pagamento unico per superficie ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, previsti all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), e agli articoli 126, 127 e 129 di tale regolamento".

In sostanza l'Italia, potrebbe scegliere (da decidere entro 1 agosto 2014) di utilizzare anche i premi dell'articolo 68 percepiti nel 2014 per calcolare il valore del titolo base iniziale nel 2015.